



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa	»	18
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	21
Disegno di legge	»	25
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale	»	27
Testo dell'Accordo prevalente in caso di difformità di interpretazione	»	48

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani si impegnano a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, un'efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa.

L'Accordo si compone di ventitré articoli, un preambolo e un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo e individua nelle amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanei, delle informazioni e dei documenti, elencando anche casi e finalità.

Gli articoli 6, 7 e 8 descrivono la tipologia di informazioni ai fini dell'applicazione della legislazione doganale e delle relative infrazioni.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano la fornitura di assistenza tra le due amministrazioni doganali e in particolare la trasmissione di *file* e documenti.

L'articolo 11 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su richiesta su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 12 descrive la notifica da parte dell'amministrazione adita ad una persona risiedente o domiciliata nel proprio territo-

rio, qualora essa riguardi una decisione adottata dall'altra Parte.

L'articolo 13 disciplina i casi di assistenza tecnica, lo scambio di funzionari e la formazione reciproca.

L'articolo 14 prevede la possibilità per un'amministrazione doganale di avviare indagini su operazioni doganali su richiesta dell'altra Parte.

L'articolo 15 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti le competenti autorità dell'altra Parte contraente.

Gli articoli 16 e 17 dettano le regole che devono essere osservate dalle amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 19 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 20 definisce l'applicazione territoriale dell'Accordo.

L'articolo 21 prevede che le questioni e le controversie riguardanti l'applicazione dell'Accordo vengano risolte di comune intesa tra le due amministrazioni.

L'articolo 22 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, attraverso l'istituzione di una Commissione mista italo - messicana.

L'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore, il riesame e la denuncia dell'Accordo.

L'allegato definisce i principi fondamentali in materia di protezione dei dati.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, fatto a Roma il 24 ottobre 2011”.

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero dell’Economia e delle Finanze- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D) NUMERO PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			



E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE	1. Art. 13 lett. a),b),c) 2. Art. 14 3. Art. 15 4. Art. 22
PER LA COPERTURA:	1. Art. comma 2. Art..... comma.....
PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:	1. Art. 13 lett. a),b),c) 2. Art. 14 3. Art. 15 4. Art. 22

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----



SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli n. 13, n. 14, n. 15 e n. 22.

- **ART. 13:** Al fine di garantire l'assistenza tecnica viene previsto lo scambio di due funzionari/dirigenti, per assicurare l'attività di formazione e di assistenza nella materia doganale e lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi.
- **ART. 14:** Si prevede l'invio in Messico di due funzionari/dirigenti, per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali.
- **ART. 15:** Viene previsto l'invio in Messico di due funzionari/dirigenti, convocati a deporre in qualità di esperti o di testimoni;
- **ART. 22:** Si prevede l'invio di tre funzionari/dirigenti in Messico, per la partecipazione da parte italiana, ai lavori della Commissione mista, incaricata dell'esame dei programmi operativi.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

	NO
--	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Rimborso spese di missione all'estero, sulla base del D. M. 23 marzo 2011.
- Spese di pernottamento, vitto e biglietti aerei in base alle tariffe - tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero competente.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.





D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato Articoli	Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016						A regime Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Perm.	L. Annuale	L. Annuale	L. Annuale	Perm.	L. Annuale	L. Annuale	L. Annuale	Perm.	L. Annuale	L. Annuale	L. Annuale	Perm.	L. Annuale	L. Annuale	L. Annuale			
Art. 13	-4.590				-4.590				-4.590				-4.590				-4.590	9999	
Art. 14	-4.590				-4.590				-4.590				-4.590				-4.590	9999	
Art. 15	-3.450				-3.450				-3.450				-3.450				-3.450	9999	
Art. 22	-5.175				-5.175				-5.175				-5.175				-5.175	9999	
Totale effetti finanz. negativi	-17.805				-17.805				-17.805				-17.805				-17.805	9999	
Totale effetti finanz. positivi																			
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																			
Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 3		Anno 3		Anno 3		Anno 3		Anno 3		Anno 3		
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	
Totale effetti finanz. negativi																			
Totale effetti finanz. positivi																			

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.



SEZIONE II bis
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato	Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016						A regime Anno terminale	
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.		
Art.ii 13,14,15,22.	-17.805				-17.805					-17.805				-17.805					-17.805	9999
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				
Totale generale effetti finanz. negativi																				
Totale generale effetti finanz. positivi																				

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1						Anno 2						Anno 3						A regime Anno terminale	
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.		
Articolo																				
Comma																				
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.



Tabella 2 bis
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
 (Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

Articolo Comma	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno 4			Anno 5					
	Corrente		c/Cap	Corrente		cCap	Corrente		cCap	Corrente		c/Cap	Coi reri e		c/Cap			
	Ann.	Perim	LI	Ann.	Perim	LJ	Ann.	Perim	LI	Ann.	Perim	LJ	Ann.	Perim	LI	Ann	LI	
Totale effetti finanz. negativi																		
Totale effetti finanz. positivi																		
Totale Generale effetti finanz. negativi																		
Totale generale effetti finanz. positivi																		
Articolo Comma	Corrente		c/Cap	Corrente		cCap	Corrente		cCap	Corrente		cCap	Corrente		c/Cap	Coi reri e		c/Cap
Totale effetti finanz. negativi																		
Totale effetti finanz. positivi																		
Totale Generale effetti finanz. negativi																		
Totale generale effetti finanz. positivi																		

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-17.805	-17.805	-17.805

MODALITÀ DI COPERTURA: A)

Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	-17.805	-17.805	-17.805
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
Totale fondi speciali		-17.805	-17.805	-17.805

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge	articolo..... comma.....			
-Legge	articolo..... comma.....			
-Legge.....	articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa				

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge	articolo..... comma.....			
-Legge	articolo..... comma.....			
-Legge.....	articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate				

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	+17.805	+17.805	+17.805
---------------------------------	---------	---------	---------



**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--



SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Descrizione sintetica

Serve per compensare variazioni in aumento delle spese di missione non preventivate

.....

.....

.....

.....

.....



Prot: RGS 01030/2013

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGB)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:



Prot: RG9107035/2013

APPENDICE

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti Messicani in materia di cooperazione e mutua assistenza nel settore doganale, comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Art. 13, lett. a), b),c)

Al fine di assicurare l'assistenza tecnica vengono previste le tre ipotesi alternative: scambio di funzionari/dirigenti, per incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali; formazione ed assistenza per lo sviluppo di capacità professionali dei propri funzionari/dirigenti amministrativi; scambio di esperti in materia doganale. A tal fine, si prevede che il nostro Paese possa inviare annualmente a Città del Messico due unità dell'Agenzia delle Dogane, la cui spesa è così suddivisa:

- Soggiorno (calcolato nel limite della 1° ctg., non di lusso, facendo una media pro die tra strutture analoghe) per n. 2 funzionari/dirigenti per un periodo di sei giorni
(€ 130 al giorno x 2 pers. X 6 gg.) = € 1.560

Spese di vitto (come previsto dal D.M. 23/3/11)
pari a 60,00 x 6 giorni x 2 funzionari/dirigenti € 720

- n. 2 biglietti aerei A/R Roma - Città del Messico, tariffa business (come previsto dall'art. 1, c. 468 della L. n. 296 del 27/12/2006 così come modificato dall'art. 18, c. 1 del D.L. 13/8/2011, n. 138, coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148):
(€ 1.100 x 2 pers. = € 2.200 + € 110 quale maggiorazione del 5% ai sensi della legge n. 836/1973) = € 2.310

Totale onere (art. 13) € 4.590

Art. 14:

Viene previsto l'invio di funzionari/dirigenti in Messico allo scopo di indagare su specifiche infrazioni doganali. Nella ipotesi dell'invio di due funzionari dell'Agenzia delle Dogane a Città del Messico per un periodo di sei giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di viaggio:

Biglietto aereo A/R Roma - Città del Messico

tariffa business (come previsto dall'art. 1, c. 468 della L. n. 296 del 27/12/2006 così come modificato dall'art. 18, c. 1 del D.L. 13/8/2011, n. 138, coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148):

(€ 1.100 x 2 pers. = € 2.200 + € 110 quale maggiorazione del 5% ai sensi della legge n. 836/1973) = € 2.310

Soggiorno (calcolato nel limite della 1° ctg., non di lusso, facendo una media pro die tra strutture analoghe) per n. 2 funzionari/dirigenti per un periodo di sei giorni
(€ 130 al giorno x 2 pers. X 6 gg.) = € 1.560

Rimborso vitto, come previsto dal D.M. 23/03/11
(€ 60 x 6 giorni x 2 funzionari/dirigenti) = € 720



Pròt: RGS0107035/2013

Totale onere (Art. 14)	€ 4.590
------------------------	----------------

Art. 15:

Viene previsto il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari/dirigenti della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti.

Nell'ipotesi dell'accoglienza di due funzionari/dirigenti messicani per un periodo di tre giorni e, sulla base del recedente calcolo, la relativa spesa è così quantificabile:

Pernottamento (Euro 130 al giorno x 2 pers. x 3 gg.)=	€ 780
Rimborso vitto (€ 60 x 3 giorni x 2 funzionari) =	€ 360
Spese di viaggio: Biglietto aereo A/R Città del Messico-Roma tariffa business (come previsto dall'art. 1, c. 468 della L. n. 296 del 27/12/2006 così come modificato dall'art. 18, c. 1 del D.L. 13/8/2011, n. 138, coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148): (€ 1.100 x 2 pers. = € 2.200 + € 110 quale maggiorazione del 5% ai sensi della legge n. 836/1973) =	€ 2.310
Totale onere (Art.15)	€ 3.450

Art. 22:

Al fine di esaminare i programmi operativi e per la eventuale revisione di alcune disposizioni dell'Accodo, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà annualmente.

Nell'ipotesi dell'invio del Direttore dell'Agenzia delle Dogane accompagnato da due funzionari/dirigenti a Città del Messico, per un periodo di tre giorni nell'indicata città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così quantificabile:

Pernottamento (€ 130 al giorno x 3 pers. x 3 gg.)=	€ 1.170
Rimborso vitto come previsto dal D.M. 23/03/11 (€ 60 x 3 giorni x 3 funzionari) =	€ 540
Spese di viaggio: tariffa business (come previsto dall'art. 1, c. 468 della L. n. 296 del 27/12/2006 così come modificato dall'art. 18, c. 1 del D.L. 13/8/2011, n. 138, coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148): (€ 1.100 x 3 pers. = € 3.300 + € 165 quale maggiorazione del 5% ai sensi della legge n. 836/1973) =	€ 3.465
Totale onere (Art.22)	€ 5.175

Totale oneri Accordo	€ 17.805
-----------------------------	-----------------



Le spese relative all'utilizzo di interpreti e traduttori previste dall'articolo 19, 1° comma, non comportano oneri aggiuntivi in quanto le indicate funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso l'Agenzia delle Dogane.

Peraltro, tenuto conto dell'esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi già in vigore, l'ipotesi prevista dall'art. 19, comma 2, relativa a spese di natura "sostanziale e straordinaria", è del tutto eventuale e non richiede alcuna quantificazione di onere aggiuntivo. Si precisa, infine, che l'Accordo in oggetto disciplina attività istituzionali correntemente svolte dall'Agenzia delle Dogane, e, pertanto, le relative spese sono fronteggiate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in virtù dell'autonomia contabile di cui gode l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 61 del D. Lgs. n. 300/1999.

Oneri complessivi dell'Accordo

All'onere derivante dal presente Accordo, valutato in euro 17.805 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Nel caso si verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio ».

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO — NEGATIVO

17 GEN. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo - la stipula dell'Accordo di cui si tratta si rende necessaria, affinché si disponga di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le amministrazioni doganali del Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani.
2. Analisi del quadro normativo nazionale - Analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, l'Accordo deve essere ratificato con atto avente forza di legge, ex articolo 80 della Costituzione, dal momento che alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 14 che prevede che funzionari di una Parte possano assistere alle indagini svolte nel territorio dell'altra Parte Contraente e l'articolo 13 che individua varie forme di assistenza tecnica reciproca - rendono ciò necessario.
3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti - si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.
4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali - si attesta la non conflittualità con i principi costituzionali.
5. Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché degli enti locali - il provvedimento non incide sulla competenza delle regioni né degli enti locali.
6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione - è stata verificata la non conflittualità con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa - non esistono rilegificazioni in materia.
8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo allo stato dell'iter - non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.
9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto - non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.



PARTE II. Contesto normativo comunitario ed internazionale.

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario - si attesta la compatibilità del provvedimento con l'ordinamento comunitario. L'Accordo citato disciplina a livello intergovernativo aspetti della materia non coperti dal Protocollo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale siglato dalla Comunità europea e dal Governo degli Stati Uniti messicani (Bruxelles, 15 dicembre 2004 - Decisione no5/2004 del Comitato UE- Messico).
2. Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto - non vi sono state procedure d'infrazione in materia.
3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali - il testo dell'Accordo non contrasta con alcun obbligo internazionale.
4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto - non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.
5. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto - non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.
6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea - accordi dello stesso tipo sono stati firmati sia dall'Italia che da parte altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

7. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso - il provvedimento non reca nuove definizioni.
8. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi - è stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.
9. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti - nel testo dell'Accordo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. I negoziati di tale Atto sono stati condotti tra le due amministrazioni doganali sulla



base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo standard redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane) - e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

10. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo - non sono state operate abrogazioni di norme preesistenti.
11. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi l'effetto retroattivo o riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente - l'Accordo non contiene disposizioni del genere su indicato.
12. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo - non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.
13. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione - non vi sono atti successivi attuativi.
14. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia in oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi - non sussiste tale necessità.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Referente: Ministero degli affari esteri – Ufficio legislativo.

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La stipula dell'Accordo oggetto del presente intervento regolatorio si è resa necessaria per disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali, nel quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le rispettive amministrazioni dei due Paesi.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici in materia doganale. Tale Accordo, infatti, per la sua forza intrinseca, potrà consentire di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, di rafforzare i mezzi di lotta contro la frode, di contrastare il traffico illecito degli stupefacenti, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo pertanto più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il provvedimento regola ed incentiva lo sviluppo dei proficui rapporti diretti ed immediati tra l'Agenzia delle Dogane italiana e l'amministrazione doganale messicana in vista del raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati e verificabili già dai primi quattro anni dalla sua entrata in vigore, mediante la stima statistica delle infrazioni registrate.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari diretti di quanto previsto nell'Accordo sono le stesse Parti, cioè le due amministrazioni doganali responsabili per l'esecuzione di quanto previsto nel testo. Per la parte italiana, l'amministrazione doganale italiana, che può avvalersi per taluni adempimenti del supporto tecnico della Guardia di Finanza.

I destinatari indiretti, invece, sono gli operatori economici, parte attiva dell'interscambio commerciale tra i due Paesi.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Le consultazioni sono avvenute nella fase ascendente dell'Accordo ed hanno coinvolto i due Governi per il tramite delle competenti autorità doganali.

Il testo adottato riflette un modello di Accordo già largamente in uso e quindi gli effetti positivi ne sono già stati sperimentati.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento, in linea generale, potrebbe costituire una oggettiva limitazione alle attività di prevenzione e controllo dei traffici illeciti, nonché al corretto svolgimento degli scambi commerciali.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

A livello internazionale, sulla base delle esperienze fatte dalle autorità doganali, l'unico strumento in grado di produrre gli effetti desiderati di contrasto al traffico illecito è risultato essere un Accordo che vincoli le Parti alla sua osservanza. Nel merito, non era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello sottoscritto.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi in quanto regola in maniera schematica e certa gli interscambi tra i due Paesi, attualmente non disciplinati.

I destinatari diretti, cioè le due amministrazioni doganali, potranno beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale con i conseguenti riflessi positivi sulle attività di prevenzione e repressione delle violazioni doganali e degli illeciti extra-tributari.

I destinatari indiretti, cioè gli operatori economici, beneficeranno di agevolazioni e semplificazioni connesse alle procedure doganali necessarie per ogni legittima transazione e di una maggiore trasparenza nelle attività di interscambio commerciale tra i due Paesi.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Le PMI potranno godere di semplificazioni derivanti dalla rafforzata cooperazione doganale.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.



Non vengono previsti obblighi informativi a carico delle rispettive amministrazioni doganali né da parte di altri soggetti coinvolti. Lo scambio di informazioni previsto dall'Accordo avviene mediante richiesta delle Parti.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo, quantificati in euro 37.949 a decorrere dall'anno 2014, sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Le rispettive amministrazioni doganali, potendo beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale, potranno registrare positivi riflessi sulle attività di prevenzione e repressione delle violazioni doganali e degli illeciti extra-tributari, garantendo una leale concorrenza per gli operatori del settore.

SEZIONE 7. LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il soggetto responsabile della messa in pratica della nuova disciplina è, per l'Italia, l'Agenzia delle Dogane che avrà cura di tenere contatti diretti con la controparte messicana per agevolare la coerente applicazione del presente Accordo.

Tutte le richieste di assistenza ai sensi dell'Accordo saranno rivolte alla Direzione centrale relazioni internazionali per lo smistamento ai competenti Uffici dell'Agenzia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, per la parte italiana, è la reperibilità dell'Accordo sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il monitoraggio dei contenuti dell'Accordo è svolto, per l'Italia, dall'Agenzia delle Dogane mediante i dati relativi agli interscambi e alle infrazioni registrate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.



Sono previste apposite procedure, richiamate nelle disposizioni finali dell'Accordo (articolo 23); comunque, l'Accordo ha durata illimitata e non sono previsti altri meccanismi di adeguamento periodico.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

L'amministrazione doganale provvederà alla redazione della VIR con cadenza biennale, avendo cura di misurarne costantemente gli effetti, analizzati prioritariamente secondo i seguenti aspetti:

- incentivi legati alla trasparenza delle regole introdotte;
- misurazione delle infrazioni doganali riscontrate, alla luce di quelle registrate precedentemente all'introduzione della nuova disciplina.

Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 17.805 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, qui di seguito denominati "le Parti";

CONSIDERANDO che le infrazioni alla Legislazione Doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, culturali, commerciali, sociali, industriali e agricoli nonché la sicurezza nazionale dei rispettivi Paesi;

CONSIDERANDO che è importante assicurare l'esatta determinazione dei tributi doganali e fiscali come pure ogni altro addebito derivante dall'importazione o dall'esportazione delle merci, nonché la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo;

CONVINTI che la lotta contro le infrazioni doganali, ivi comprese le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, può essere resa più efficace dalla cooperazione tra le loro Autorità doganali;

CONSAPEVOLI che una più proficua cooperazione tra le Autorità doganali può essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale relativa alla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;

TENUTO CONTO della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura concernente le misure da adottare per interdire ed impedire il trasferimento, l'importazione e l'esportazione illecita di proprietà dei beni culturali,



firmata a Parigi il 14 novembre 1970, nella misura in cui detti beni culturali siano oggetto di infrazioni doganali;

TENUTO CONTO della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, che mira alla loro protezione mediante il controllo del commercio internazionale;

TENUTO CONTO della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, che regola i movimenti transfrontalieri, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi;

TENUTO CONTO della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope del 1988;

TENUTO CONTO anche del fatto che il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la Risoluzione 1540 in cui si afferma che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:



1. "Autorità Doganale Adita" significa l'Autorità Doganale che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
2. "Autorità Doganale Richiedente" significa l'Autorità Doganale che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;
3. "Autorità Doganale" significa per la Repubblica Italiana, l'Agenzia delle Dogane, che si avvale per taluni adempimenti del supporto della Guardia di Finanza e per gli Stati Uniti Messicani, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico;
4. "catena logistica del commercio internazionale" significa tutte le procedure e attività connesse al movimento transfrontaliero delle merci dal luogo di origine al luogo di destinazione finale;
5. "danno sostanziale" significa il danno che potrebbe essere causato da un uso illegittimo dei precursori chimici; dalla movimentazione illegittima di merci pericolose, di armi nucleari, chimiche, biologiche e di armi di distruzione di massa; da cibi contaminati o da merci o mezzi di trasporto sospettati di rappresentare un pericolo per l'ambiente, per la sicurezza nazionale, per la salute dell'uomo o per la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale;
6. "specie minacciate di estinzione" significa tutte quelle specie animali e vegetali protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;
7. "Stupefacenti e Sostanze Psicotrope" significa le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonché nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;
8. "funzionario" significa qualunque funzionario dell'Autorità Doganale o, per gli Stati Uniti Messicani, qualunque funzionario del Governo designato dall'Autorità Doganale;
9. "dazi doganali" significa i diritti, le tariffe ed ogni altro canone riscosso nel territorio delle Parti in applicazione della Legislazione Doganale;
10. "informazioni" significa qualunque dato, che sia o meno trattato o analizzato, documenti, rapporti ed ogni altra comunicazione in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o copie certificate o autenticate;



11. "infrazione doganale" significa qualsiasi violazione o tentativo di violazione della Legislazione Doganale delle Parti;
12. "Legislazione Doganale" significa le leggi, i regolamenti e qualsiasi altra disposizione legale ed amministrativa applicate dalle Autorità doganali, relative all'importazione, esportazione, trasbordo e transito delle merci, relative ai dazi ed ogni altro diritto doganale, quali i dazi compensativi ed antidumping, nonché ai divieti, restrizioni ed ad altre misure simili di controllo relative alla circolazione delle merci che attraversano i confini nazionali;
13. "merci sensibili" significa le armi, munizioni, esplosivi, sostanze e rifiuti pericolosi e tossici, materiale nucleare, sostanze e componenti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche, beni a doppio uso;
14. "persona" significa qualunque persona fisica o giuridica;
15. "pezzi di antiquariato e beni archeologici" significa tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascuna delle Parti, secondo la legislazione nazionale;
16. "sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti (precursori)" significa le sostanze elencate nella Tabella I e nella Tabella II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.

ARTICOLO 2

Campo d'Applicazione

1. Le Parti, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Autorità doganali, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della Legislazione Doganale e di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali, nonché per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale.

2. Nel quadro del presente Accordo, le Parti forniranno tutta l'assistenza in conformità alle disposizioni legislative e amministrative di ciascuna Parte e nei limiti della competenza e delle risorse di cui dispone la propria Autorità Doganale.



3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale e non copre l'assistenza in materia penale; inoltre non modifica gli accordi già conclusi o la prassi in uso tra le Parti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa.

4. Le disposizioni di cui al presente Accordo non comportano il diritto per nessuna persona di ostacolare l'esecuzione di una richiesta d'assistenza.

5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di Legislazione Doganale che derivano alla Repubblica Italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 3

Forma e Contenuto della Richiesta di Assistenza

1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da tutta la documentazione e le informazioni che si ritengano utili per dar seguito alla richiesta.

2. Le richieste sono presentate nella lingua della Parte richiedente e includeranno una traduzione in lingua inglese. Tutti i documenti che accompagnano tali richieste saranno tradotti in lingua inglese.

3. Le richieste formulate in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo dovranno contenere le seguenti informazioni:

- a) il nome dell'Autorità Doganale Richiedente;



- b) la natura del procedimento;
- c) l'oggetto e le motivazioni della richiesta;
- d) un breve resoconto della questione e le disposizioni normative ed amministrative applicabili;
- e) nomi e indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento, se noti.

4. Quando l'Autorità Doganale Richiedente chiede che si segua un procedimento in particolare, l'Autorità Doganale Adita darà seguito alla richiesta nel rispetto della propria legislazione in vigore.

ARTICOLO 4

Assistenza Spontanea

L'Autorità Doganale di una Parte dovrà, nei limiti del possibile, fornire assistenza, senza indugio e di propria iniziativa, nei casi in cui venga messa in pericolo o si possa causare un danno sostanziale all'economia, alla salute e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale, o a qualsiasi altro interesse essenziale dell'altra Parte.

ARTICOLO 5

Scambio di Informazioni

1. Le Autorità doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili che possano assicurare con esattezza:

- a) l'autenticità e veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione doganale resa dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorità doganali;



- b) l'autenticità e veridicità dei documenti presentata dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorità doganali;
- c) la certificazione o autenticazione dei documenti utilizzati per l'importazione o l'esportazione della merce;
- d) le informazioni che permettano di determinare la corretta classificazione tariffaria, il valore e l'origine delle merci dichiarate, nelle operazioni di importazione o di esportazione realizzate tra le Parti;
- e) le informazioni che permettano di identificare e tracciare le operazioni di importazione o esportazione realizzate tra le Parti;
- f) i dati statistici riguardanti le attività doganali.

2. Le Autorità doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili relativamente:

- a) al trasferimento di valuta o altri titoli e valori;
- b) al traffico illecito di merci sensibili ed altre sostanze che rappresentino un pericolo o possano causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;
- c) alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- d) al traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;
- e) al traffico illecito di specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione.

ARTICOLO 6

Informazioni ai Fini dell'Applicazione della Legislazione Doganale

Le Autorità doganali si trasmetteranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni ritenute utili per la corretta applicazione della Legislazione Doganale e



per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonché per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale. Queste informazioni possono riguardare:

- a) le tecniche di lotta contro le frodi commerciali, di efficacia comprovata;
- b) nuove tendenze, mezzi e metodi per commettere infrazioni doganali;
- c) le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonché i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci;
- d) le persone note per aver commesso o sospettate di aver commesso infrazioni doganali;
- e) i mezzi di trasporto ed i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte;
- f) qualsiasi altra informazione ritenuta utile per l'Autorità Doganale ai fini della corretta applicazione della Legislazione Doganale.

ARTICOLO 7

Informazioni Relative alle Infrazioni Doganali

Le Autorità doganali delle Parti comunicheranno reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, informazioni su attività pianificate, in corso di realizzazione o già realizzate, che forniscono motivi sufficienti per ritenere che sia stata o sarà commessa un'infrazione doganale sul territorio della Parte.

ARTICOLO 8

Informazioni Particolari

1. Le Autorità doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:



- a) le merci importate dal territorio di una Parte siano state legalmente esportate nel territorio dell'altra Parte;
 - b) le merci esportate dal territorio di una Parte siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte e la loro destinazione doganale, nonché l'eventuale regime doganale cui le merci sono state vincolate;
 - c) le merci alle quali si conferisce un trattamento speciale all'atto dell'esportazione dal territorio di una Parte siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte.
2. Le Autorità doganali delle Parti si forniranno, altresì, su richiesta, informazioni su tutte le misure di controllo doganale cui sono state sottoposte le merci.
 3. Le Autorità doganali delle Parti coopereranno al fine di controllare il traffico di pezzi di antiquariato e beni archeologici, secondo le loro competenze.

ARTICOLO 9

Fornitura dell'Assistenza

1. L'assistenza di cui al presente Accordo viene fornita direttamente dalle Autorità doganali delle Parti. Ciascuna Autorità Doganale fornirà all'altra i riferimenti della propria struttura organizzativa a livello centrale competente ad inoltrare e ricevere richieste di assistenza per il conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Accordo. Le Autorità doganali delle Parti si scambieranno la lista dei funzionari in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 22 del presente Accordo. Tale lista verrà tenuta aggiornata.

2. Nel caso in cui l'Autorità Doganale Adita non possa adempiere la richiesta, provvederà a trasmetterla tempestivamente all'autorità competente che la eseguirà sulla base di quanto previsto dalla propria legislazione nazionale. Provvederà, altresì, a darne notizia all'Autorità Doganale Richiedente, anche per quel che concerne la procedura da seguire dinanzi all'autorità competente.



3. Il periodo entro cui fornire una risposta ad una richiesta di assistenza è di novanta (90) giorni lavorativi, tranne i casi di cui all'art.18.

Tale periodo può essere prorogato, nel caso di attività di assistenza particolarmente complesse, per la durata necessaria per l'Autorità Doganale Adita. Eventuali mancate risposte non possono avere effetti giuridici. La richiesta potrà essere formulata in forma elettronica, seguita da una successiva formalizzazione della stessa.

ARTICOLO 10

File e Documenti

1. I documenti che si debbano fornire secondo il presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi formato. In tal caso, e ove possibile, viene fornito tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni.

2. I documenti verranno chiesti in originale solo quando le copie autentiche o certificate si rivelassero insufficienti.

3. I documenti ricevuti in originale dovranno essere restituiti al più presto; la responsabilità della loro adeguata conservazione spetta all'Autorità ricevente.

ARTICOLO 11

Sorveglianza

1. L'Autorità Doganale Adita procederà, su richiesta e nell'osservanza delle proprie disposizioni legislative ed amministrative, ad una particolare sorveglianza, fornendo all'Autorità Doganale Richiedente tutte le relative informazioni, per ciò che concerne:



- a) le merci trasportate o depositate che per l'Autorità Doganale Richiedente siano utilizzate o sospettate di essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel proprio territorio;
- b) i mezzi di trasporto sospettati dall'Autorità Doganale Richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio delle Parti;
- c) le persone che abbiano commesso o che siano sospettate di aver commesso un'infrazione doganale sul territorio dell'altra Parte;
- d) i locali che siano utilizzati o siano sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio dell'altra Parte.

2. L'Autorità Doganale di una Parte può continuare ad esercitare tale sorveglianza di propria iniziativa, se ha motivo di credere che le attività pianificate, in corso di realizzazione o già realizzate sembrano costituire un'infrazione doganale sul territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 12

Notifica

1. Su richiesta, nell'ambito del presente Accordo, l'Autorità Doganale Adita adotterà tutte le misure necessarie per notificare ad una persona, residente o domiciliata nel proprio territorio, qualsiasi decisione che la riguardi e che sia stata adottata dall'Autorità Doganale Richiedente in applicazione della propria Legislazione Doganale.

2. Tale notifica verrà eseguita in conformità con le procedure applicabili dall'Autorità Doganale Adita, concernenti atti amministrativi di natura simile.

ARTICOLO 13

Assistenza Tecnica

Le Autorità doganali forniranno assistenza tecnica in materia doganale attraverso:



- a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
- b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo della specializzazione dei propri funzionari;
- c) lo scambio di esperti in materia doganale;
- d) lo scambio di informazioni relative alle procedure ed alla semplificazione dei controlli doganali per migliorare le metodologie e le modalità di tale controllo.

ARTICOLO 14

Indagini

1. Su richiesta, l'Autorità Doganale Adita avvierà indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, in violazione della Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte. L'Autorità Doganale Adita comunicherà l'esito di tali indagini all'Autorità Doganale Richiedente.

2. Le indagini di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno condotte ai sensi delle disposizioni in vigore nel territorio della Parte adita.

3. Quando si invia una richiesta scritta, al fine di indagare su un'infrazione doganale, i funzionari designati dall'Autorità Doganale Richiedente possono, previa autorizzazione dell'Autorità Doganale Adita e alle condizioni indicate da quest'ultima:

- a) consultare negli uffici dell'Autorità Doganale Adita documenti, file ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione;
- b) procurarsi copie di questi documenti, file e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;
- c) assistere alle indagini effettuate dall'Autorità Doganale Adita sul proprio territorio nazionale per conto dell'altra Parte.



4. Ai sensi del presente Accordo, quando funzionari di un'Autorità Doganale sono presenti nel territorio dell'altra Parte, tali funzionari devono essere in grado di fornire in ogni momento prova della loro presenza sul territorio dell'altra Parte, esibendo un documento che fornisca prova della loro designazione. Essi non potranno indossare uniformi né portare armi.

5. Tali funzionari godranno sul posto della stessa protezione giuridica accordata ai funzionari dell'Autorità Doganale dell'altra Parte, ai sensi della legge nazionale vigente e saranno responsabili di ogni violazione ivi commessa.

ARTICOLO 15

Esperti e Testimoni

1. L'Autorità Doganale Adita, previa richiesta scritta dell'Autorità Doganale Richiedente, può autorizzare i propri funzionari a rendere, in qualità di esperti o di testimoni, dichiarazioni dinanzi ai tribunali situati nel territorio dell'Autorità Doganale Richiedente, in procedimenti relativi ad infrazioni doganali.

2. La richiesta di comparizione presentata da una Parte dovrà indicare chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario dovrà rendere tali dichiarazioni. L'Autorità Doganale Adita rilascerà apposita autorizzazione scritta, specificando i termini in base ai quali il proprio funzionario può rendere le sue dichiarazioni.

3. I funzionari autorizzati a tal fine compariranno in qualità di esperti o testimoni in merito a fatti da essi accertati durante il loro servizio.



ARTICOLO 16**Uso delle Informazioni**

1. Qualsiasi informazione ricevuta in base al presente Accordo sarà utilizzata unicamente dalle Autorità doganali delle Parti.
2. L'informazione ricevuta nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dal presente Accordo può essere comunicata ad organi diversi da quelli previsti nell'Accordo stesso solo se l'Autorità Doganale che l'ha fornita vi acconsenta espressamente e sempre che la legislazione della Parte che l'ha ricevuta non vieti tale comunicazione.
3. L'informazione ricevuta non sarà utilizzata per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo, a meno che l'Autorità Doganale che l'ha fornita non lo autorizzi per iscritto.
4. Le restrizioni previste ai punti 1, 2 e 3 di questo articolo non saranno applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni connesse a Stupefacenti e Sostanze Psicotrope e loro precursori.
5. Tuttavia, in ragione degli obblighi derivanti alla Repubblica Italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non ostano a che le informazioni ricevute possano, quando richiesto, essere trasmesse alla Commissione Europea ed agli Stati membri dell'Unione stessa, dovendo, tuttavia, previamente informare l'Autorità Doganale degli Stati Uniti Messicani.
6. Qualsiasi informazione comunicata ai sensi del presente Accordo verrà trattata come confidenziale e godrà, quantomeno, di un livello equivalente di protezione e riservatezza accordato allo stesso tipo di informazioni, dalle disposizioni normative ed amministrative nazionali vigenti nella Parte che l'ha ricevuta.



ARTICOLO 17**Protezione dei Dati Personali**

Quando dei dati personali sono trasmessi ai sensi del presente Accordo, le Parti assicureranno loro un livello di protezione in attuazione dei principi enunciati nell'allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

ARTICOLO 18**Deroghe all'assistenza**

1. Qualora l'Autorità Doganale Adita ritenga che l'assistenza richiesta possa pregiudicare la sovranità del suo Paese, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali vitali o possa implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale secondo la propria legislazione nazionale, oppure possa rivelarsi incompatibile con le proprie disposizioni legislative ed amministrative, può rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente ovvero a determinate condizioni.

2. Quando l'Autorità Doganale di una Parte inoltra una richiesta cui essa stessa non potrebbe dar seguito, segnalerà tale circostanza nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Autorità Doganale Adita.

3. L'Autorità Doganale Adita può differire l'assistenza se questa interferisce con indagini, azioni giudiziarie o procedimenti in corso, in questo caso, l'Autorità Doganale Adita consulterà l'Autorità Doganale Richiedente per determinare se l'assistenza può essere fornita nei termini ed alle condizioni eventualmente imposte dall'Autorità Doganale Adita.

4. Quando l'assistenza viene rifiutata o differita, l'Autorità Doganale Richiedente verrà informata quanto prima e indicando i motivi del rifiuto o del rinvio.



ARTICOLO 19

Costi

1. Le Parti rinunceranno al rimborso delle spese derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per i costi relativi a esperti, testimoni, traduttori ed interpreti non dipendenti delle Autorità doganali delle Parti.

2. Nei casi in cui, per dar seguito ad una richiesta, è necessario incorrere in spese eccezionali e straordinarie, le Autorità doganali si consulteranno per stabilire i termini e le condizioni secondo cui la richiesta sarà eseguita, nonché le modalità con cui tali spese saranno prese in carico.

ARTICOLO 20

Ambito Territoriale

Il presente Accordo sarà applicato nei territori nazionali di entrambe le Parti come definiti nella loro legislazione nazionale.

ARTICOLO 21

Risoluzione delle Controversie

1. Quaisiasi controversia che sorga dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo verrà risolta di comune accordo tra le Autorità doganali delle Parti.

2. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli saranno regolate per via diplomatica.



ARTICOLO 22**Attuazione dell'Accordo**

1. Le Autorità doganali disporranno che i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Autorità doganali stabiliranno disposizioni dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista Italia-Messico composta, rispettivamente, dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane per l'Italia e dall'Amministratore Generale delle Dogane del Messico o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Autorità Doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.

ARTICOLO 23**Entrata in Vigore e Denuncia**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la ricezione delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Le Parti, su richiesta o di comune accordo, possono modificare il presente Accordo. Le eventuali modifiche o aggiunte saranno redatte con Protocolli separati che entreranno in vigore in conformità alle procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo e ne saranno parte integrante una volta espletate dette procedure.




3. Il presente Accordo sarà concluso per una durata illimitata, ma ogni Parte può denunciarlo in qualunque momento attraverso notifica scritta per via diplomatica, trasmessa all'altra Parte. La denuncia entrerà in vigore tre (3) mesi dopo la data della notifica e non avrà effetto sulle attività in corso alla data della denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto a Roma, il giorno ventiquattro (24) ottobre 2011 in due originali, nelle lingue italiano, spagnolo e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Tuttavia, in caso di difformità di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI MESSICANI



ALLEGATO

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:
 - a) ottenuti ed elaborati legalmente;
 - b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati per altri motivi;
 - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
 - d) accurati e, all'occorrenza, aggiornati;
 - e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.

2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che riguardano la salute o la vita sessuale, non potranno essere oggetto di procedura informatizzata, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati nelle schede informatiche, siano protetti contro la distruzione non autorizzata o perdita accidentale e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:



- a) di conoscere se i dati personali che la riguardano siano contenuti in un file elettronico, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate del responsabile di tale file;
- b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di un file elettronico contenente dati personali che la riguardano e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
- c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa al rispetto dei principi fondamentali di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato;
- d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c) di questo comma.

5. Non si può derogare alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei seguenti casi:

5.1 Qualora la legislazione di una Parte lo vieti e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica e che sia volta a:

- a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o lottare contro violazioni penali;
- b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.2 La legge può prevedere disposizioni riguardanti l'esecuzione del comma 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente a file elettronici che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.



6. Le Parti si impegnano a prevedere sanzioni e canali per proporre ricorso nei casi di violazione delle disposizioni della legislazione nazionale concernenti l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato sarà interpretata in modo da limitare o altrimenti di ridurre la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES CONCERNING MUTUAL
ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Mexican States, hereinafter referred to as "the Parties";

CONSIDERING that offences against Customs laws are prejudicial to the economic, tax, cultural, commercial, social, industrial and agricultural interests, as well as to the national security of their respective countries;

ATTENDING to the importance of ensuring the accurate assessment of Customs duties and taxes as well as any other charges due to importation or exportation of goods, and the proper enforcement of prohibition, restriction and control provisions;

CONVINCED that the fight against Customs offences, including the Intellectual Property Rights violations, can be made more effective through cooperation between Customs Authorities;

AWARE that a more effective cooperation between Customs Authorities can be achieved through the exchange of information;

CONSIDERING that the traffic of narcotic drugs and psychotropic substances represents a threat to public health and society;

HAVING REGARD to the Recommendation of the Customs Cooperation Council on Mutual Administrative Assistance of December 5, 1953;

HAVING REGARD to the Convention of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export



and transfer of ownership of cultural property, signed in Paris on November 14, 1970, on the extent that those cultural goods are subject of Customs offences;

HAVING REGARD to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, signed in Washington on March 3, 1973, aimed at their protection through the international control of trade;

HAVING REGARD to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, signed in Basel on March 22, 1989, which regulates the transboundary movements, the recycling and disposal of hazardous wastes;

HAVING REGARD to the Single Convention on Narcotic Drugs of 1953 amended by its Protocol of 1972 and the Convention on Psychotropic Substances of 1971, created under the auspices of the United Nations, as well as the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988;

HAVING REGARD also that on April 28, 2004, the United Nations Security Council unanimously adopted the Resolution 1540, stating that proliferation of nuclear, chemical, and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:



1. "Requested Customs Authority" shall mean the Customs Authority that receives a request for assistance in customs matters;
2. "Requesting Customs Authority" shall mean the Customs Authority that submits a request for assistance in customs matters;
3. "Customs Authority" shall mean, for the Italian Republic, the Customs Agency that relies on the Finance Guard's support to perform certain tasks and for the United Mexican States, the Ministry of Finance and Public Credit;
4. "international trade supply chain" shall mean every procedure and activity related to the transboundary movement of goods from the place of origin to the final destination;
5. "significant damage" shall mean the damage that could result from the illegal use of chemical precursors; of the illegal circulation of dangerous goods, nuclear, chemical, biological or mass destruction weapons; of contaminated food, or of goods or of means of transportation suspected of representing a danger to the environment, national security, human health or the international trade supply chain security;
6. "Endangered Species" shall mean all animal or plant species protected by the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, signed in Washington on March 3, 1973;
7. "Narcotic Drugs and Psychotropic Substances" shall mean the substances and products containing those substances detailed in the Single Convention on Narcotic Drugs of 1954 amended by its Protocol of 1972, and in the Convention on Psychotropic Substances of 1971, as well as in the paragraphs (n) and (r) of Article 1 of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 20, 1988;
8. "official" shall mean any official of the Customs Authority, or, for the United Mexican States, any other Government official designated by the Customs Authority;
9. "Customs duties" shall mean Customs duties, tariffs and any other charges levied in the territory of the Parties in application of the Customs Legislation;
10. "information" shall mean any data, whether or not being processed or analyzed, documents, reports, and any other communication in any format, including electronic format, or certified or authenticated copies thereof;



11. "Customs offence" shall mean any violation or attempted violation of the Customs Legislation of the Parties;
12. "Customs Legislation" shall mean such laws, regulations and any other legal and administrative provisions enforced by the Customs Authorities concerning the importation, exportation, transshipment and transit of goods, relating to Customs duties and any other charges, such as countervailing and antidumping duties, as well as those related to measures of prohibition, restriction or other similar controls concerning the movement of goods that cross the national boundaries;
13. "sensitive goods" shall mean weapons, ammunition, explosives, hazardous and toxic substances and wastes, nuclear material, substances and components used for the fabrication of atomic, biological and/or chemical weapons and dual-use goods;
14. "person" shall mean any natural or legal person;
15. "antique pieces and archaeological goods" shall mean every object that has, for each of the Parties, an artistic and archaeological value, according to their national legal provisions; and
16. "substances frequently used for the fabrication of narcotic drugs (precursors)" shall mean those substances numbered on Table I and Table II annexed to the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 20, 1988.

ARTICLE 2

Scope of the Agreement

1. The Parties shall, through their respective Customs Authorities, mutually assist in accordance with the provisions set out in this Agreement, to assure proper enforcement of the Customs Legislation and to prevent, investigate and repress any Customs offence, as well as to guarantee the security of the international trade supply chain.

2. Within the framework of this Agreement, the Parties shall provide all the assistance, in accordance with the legal and administrative provisions of each Party and within the limits of their competence and resources available to the Customs Authorities.



3. This Agreement is limited exclusively to mutual administrative assistance in Customs matters and does not cover assistance in criminal matters; in addition, it does not modify the agreements already stipulated or practices implemented between the Parties within the framework of the mutual administrative assistance.

4. The provisions under this Agreement shall not give the right to any person to impede the execution of a request of assistance.

5. This Agreement does not harm the obligations, current or upcoming, on which the matters of the Customs Legislation correspond to the Italian Republic as a Member State of the European Union and contracting party of intergovernmental agreements already stipulated or to be stipulated with the other Member States of the European Union.

ARTICLE 3

Form and Substance of the Request of Assistance

1. Requests for assistance made pursuant to this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any necessary documents and information deemed useful for the execution of such requests.

2. The requests shall be formulated in the language of the requesting Party, and include a translation in the English language. Any document accompanying the request shall be translated in the English language.

3. The Requests for assistance referred to in paragraph 1 of this Article shall include the following information:

- a) the name of the Requesting Customs Authority;



- b) the nature of the proceedings;
 - c) the cause and purpose of the request;
 - d) a brief description of the matters and the legal and administrative provisions involved; and
 - e) the names and addresses of the persons to whom the request relates to, if known.
4. Whenever the Requesting Customs Authority requests that a certain procedure be followed, the Requested Customs Authority shall comply with such a request, subject to its legislation in force.

ARTICLE 4

Spontaneous Assistance

The Customs Authority of a Party shall provide, as possible, assistance by its own initiative and without delay, in those cases that may represent danger or cause substantial damage to the economy, public health and public security, including the security of the international trade supply chain, or to any essential interests of the other Party.

ARTICLE 5

Exchange of Information

1. The Customs Authorities shall communicate reciprocally, under request or by own initiative, as provided in this Agreement, all information deemed useful to accurately corroborate:
- a) the authenticity and veracity of the information contained in the Customs declaration presented by the exporter or by the importer of the goods to the Customs Authorities;
 - b) the authenticity and veracity of the documents presented by the exporter or the importer of the goods to the Customs Authorities;



- c) the certification or authentication of the documents used to import or export the goods;
 - d) the information that allows to determine the correct tariff classification, value and origin of the declared goods, of the import or export operations made between the Parties;
 - e) the information that allows to identify and follow the import or export operations made between the Parties; and
 - f) the statistic data concerning the Customs activities.
2. The Customs Authorities shall reciprocally communicate, upon request or by own initiative, in accordance to this Agreement, all the information deemed useful regarding to:
- a) transfer of money or other titles or values;
 - b) illegal traffic of sensitive goods and other substances that represent a threat or may cause substantial damage to the environment, the public health or the public security;
 - c) violations to the Intellectual Property Rights;
 - d) traffic of works of art with an important historical, cultural and archaeological value; and
 - e) illegal traffic of threatened species of wild fauna and flora.

ARTICLE 6

Information for the Enforcement of the Customs Legislation

The Customs Authorities shall mutually provide, upon request or by their own initiative, all information deemed useful for the correct enforcement of the Customs Legislation and to prevent, investigate and repress any Customs offence, as well as to guarantee the security of the international trade supply chain. This information may include:



- a) enforcement techniques against the commercial fraud that have proved their effectiveness;
- b) new trends, means and methods of committing Customs offences;
- c) goods known to be subject of Customs offences, as well as means of transport and storage methods used in respect of those goods;
- d) persons known to have committed a Customs offence or suspected to have committed a Customs offence;
- e) means of transportation and the containers known to be used or suspected to be used to commit offences to the Customs Legislation in force in the territory of the other Party, and
- f) any other information deemed useful for the Customs Authorities for the correct enforcement of the Customs Legislation.

ARTICLE 7

Information relating to Customs Offences

The Customs Authority of the Parties shall, on their own initiative or upon request, mutually provide information on activities planned, ongoing, or completed which provide for reasonable grounds to believe that a Customs offence has been committed or will be committed in the territory of the other Party.

ARTICLE 8

Special Information

1. Upon request, the Customs Authorities shall reciprocally communicate all the information to confirm that:
 - a) the goods imported from the territory of one Party have been legally exported to the territory of the other Party;



- b) the goods exported from the territory of one Party have been legally imported to the territory of the other Party, and their Customs destination, as well as the Customs regime through which they were imported to, and
 - c) the goods, to which a special treatment is given at the moment they are exported from the territory of one Party, have been legally imported to the territory of the other Party.
2. Upon request, the Customs Authorities of the Parties shall inform each other about all the Customs control measures to which the goods have been submitted.
 3. The Customs Authorities of the Parties shall cooperate in order to control the traffic of antique and archaeological pieces according to their competences.

ARTICLE 9

Conduct of Assistance

1. In accordance with this Agreement, the assistance will be provided directly by the Customs Authorities of the Parties. Each of the Customs Authorities shall provide the Other with a map of their organizational structure to the Central Level responsible to send and receive the requests of assistance with the purpose of achieving the objectives of this Agreement. The Customs Authorities of the Parties shall exchange the list of officials in accordance to the provisions of paragraph 1, Article 22 of this Agreement, the said shall be kept updated.
2. If the Requested Customs Authority could not comply with a request of assistance, it shall be remitted without delay to the competent authority that will fulfil the request in accordance with their national legislation. The Requesting Customs Authority shall be notified of this manner and informed of the procedure that in that case the competent authority shall follow.
3. The period for obtaining a reply to the request of assistance is ninety (90) working days, except cases under Article 18.



This period may be extended, in case of particularly complex assistance activities, for the duration of time needed by the Requested Customs Authority. Any lack of reply cannot result in legal effects. The request could be done by electronic means, duly subsequently formalizing it.

ARTICLE 10

Files and Documents

1. The documents that shall be provided in accordance with this Agreement may be replaced by the electronic information produced in any format. In this case, if possible, the Parties shall provide all the relevant material needed for the interpretation and use of the information.
2. The original documents shall be required only in those cases on which the certified or authenticated copies were insufficient.
3. The original documents that have been provided shall be returned as soon as possible; the receiving authority will be responsible for their proper preservation.

ARTICLE 11

Surveillance

1. Upon request, the Requested Customs Authority shall, consistent with its national legislation and administrative provisions, maintain special surveillance, providing the Requesting Customs Authority with information on:
 - a) goods either in transport or in storage known that for the Requesting Customs Authority are used or suspected of being used to commit Customs offences in its territory;



- b) means of transport that according to the Requesting Customs Authority are suspected of being used to commit Customs offences in the territory of the Parties;
- c) persons that have committed or suspected of having committed a Customs offence in the territory of the other Party; and
- d) premises that are used or suspected of being used to commit Customs offences in the territory of the other Party.

2. The Customs Authority of one Party may maintain such surveillance on its own initiative if it has reason to believe that activities planned, ongoing or completed, appear to constitute a Customs offence in the territory of the other Party.

ARTICLE 12

Notification

1. Upon request, in the framework of this Agreement, the Requested Customs Authority shall take all necessary measures to notify a person, residing or established on its territory, of all decisions taken by the Requesting Customs Authority in application of Customs Legislation concerning that person.

2. Such notification shall be made in accordance with the applicable procedures of the Requested Customs Authority for administrative proceedings of similar nature.

ARTICLE 13

Technical Assistance

The Customs Authorities shall provide technical assistance in Customs matters by:

- a) the exchange of officials, with the purpose to enhance the reciprocal knowledge of their respective Customs techniques;



- b) the training and assistance on the development of the specialization of their officials;
- c) the exchange of experts in Customs matters, and
- d) the exchange of information regarding to the procedures and simplification of Customs controls that allows to enhance methodologies and modalities of such control.

ARTICLE 14

Investigations

1. Upon request, the Requested Customs Authority shall begin investigations on operations that are, or appear to be, opposite to the Customs Legislation in force in the territory of the other Party. The Requested Customs Authority shall communicate the outcome of these investigations to the Requesting Customs Authority.

2. The investigations detailed in paragraph 1 of this Article shall be carried out according to the provisions in force on the territory of the Requested Party.

3. When, regarding a Customs offence, a request of investigation is made in writing, the officials designated by the Requesting Customs Authority for such matter may, previously authorized by the Requested Customs Authority and under its terms:

- a) consult in those areas of the Requested Customs Authority, documents, files and other data pertinent to obtain information concerning such offence;
- b) obtain copies of such documents, files and other data pertinent concerning that Customs offence, and
- c) attend to the investigations carried out by the Requested Customs Authority on its national territory on behalf of the other Party.



4. In accordance to this Agreement, when officials of a Customs Authority are present in the territory of the other Party, these shall be able to give proof, at any moment, of their presence in the territory of the other Party, through a document containing their designation. Such officials shall not wear uniforms nor wear weapons.

5. Such officials will receive at the location, the same legal protection given to the officials of the Customs Authority of the other Party by its national legislation in force and will be responsible for any offence they may commit in such location.

ARTICLE 15

Experts and Witnesses

1. The Requested Customs Authority, upon written request of the Requesting Customs Authority, may authorize its officials to render declarations before a court located in the territory of the Requesting Customs Authority, as witnesses or experts, in proceedings concerning to Customs offences.

2. The request of appearance made by a Party shall clearly state the case and the status on which the official shall declare. The Requested Customs Authority shall issue its written authorization, specifying the terms on which the official may formulate its declaration.

3. The authorized officials for those matters will appear before the court as experts or witnesses in affairs on which an irregularity was proven during their service.



ARTICLE 16
Use of Information

1. Any information received under this Agreement shall be used only by the Customs Authorities of the Parties.

2. The information received in the framework of the administrative assistance stated in this Agreement may be communicated to different organisms not established in this Agreement only if the Customs Authority that has given the information provides its consent to do so, and the legislation of the Party that has received the information does not forbid such communication.

3. The information received shall not be used for other purposes than those stated in this Agreement, except for the cases when the Customs Authority that has provided the information gives a written authorization to do so.

4. The restrictions stated in paragraphs 1, 2 and 3 of this article shall not be applicable to the information, communications and documents relevant to offences regarding narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors.

5. Because of the cohesion of the Italian Republic to the European Union, and due to the corresponding obligations, the dispositions of paragraph 2 of the present article do not impede that the information received can be transmitted, if requested, to the European Commission and to the States Members of the mentioned Union, having to previously inform the Customs Authority of the United Mexican States.

6. Any information communicated under this Agreement shall be treated as confidential and shall receive, at least, the equivalent protection and confidentiality that the



same type of information receives according to the national legal and administrative provisions in force in the territory of the Party where it is received.

ARTICLE 17

Personal Data Protection

Whenever personal data are given in accordance to this Agreement, the Parties shall ensure a level of protection in accordance to the application of the principles stated in the Annex to this Agreement and that constitutes an integral part of this Agreement.

ARTICLE 18

Exceptions to Assistance

1. In those cases where the Requested Customs Authority considers that the assistance requested may affect the sovereignty of their country, the public order, the security or substantial national interests or may imply a violation to an industrial, commercial or professional secret, in accordance to their national legislation, or presumed to be incompatible with their legal and administrative provisions, may deny to provide assistance, provide it partially or subject to certain conditions.

2. In those cases where the Customs Authority of one Party sends a request that itself may not comply, the Party shall indicate such circumstance in its request. In that case, the compliance with such request will be to the discretion of the Requested Customs Authority.

3. The Requested Customs Authority may postpone the assistance if it interferes with an investigation, process or procedure that may be in course, in such case, the Requested Customs Authority shall consult the Requesting Customs Authority in order to determine if the assistance may be provided under the terms and conditions that the Requested Customs Authority establishes.



4. In those cases where the assistance is denied or postponed, the Requesting Customs Authority shall be notified immediately, informing the reasons why the assistance was denied or postponed.

ARTICLE 19

Costs

1. The Parties shall not claim reimbursement of the costs incurred by the execution of this Agreement, except to those costs incurred by experts, witnesses, translators and interpreters not employed by the Customs Authorities of the Parties.

2. In those cases where, in order to carry out a request, it is necessary to incur in expenses of exceptional and extraordinary nature, the Customs Authorities shall consult each other to determine the terms and conditions under which the request will be complied, as well as the way the expenses shall be covered.

ARTICLE 20

Territorial Applicability

This Agreement shall be applicable in the national territories of both Parties, as it is defined in their national legislation.

ARTICLE 21

Solution of Controversies

1. Any issue that may arise from the application or the interpretation of this Agreement shall be solved in common agreement between the Customs Authorities of the Parties.



2. The controversies that cannot be solved amicably shall be solved through the diplomatic channels.

ARTICLE 22

Enforcement of the Agreement

1. The Customs Authorities shall provide the necessary for the officials of their services that are responsible to identify or pursue the Customs offences, to be in personal and direct contact.

2. The Customs Authorities shall establish detailed provisions to facilitate the enforcement of this Agreement.

3. A mixed Italy-Mexico Commission is created, integrated by the Director of the Customs Agency of Italy and by the General Customs Administrator of Mexico or their representatives, assisted by experts, that will meet whenever it is considered necessary, upon request of one or the other Customs Authority, to follow the evolution of this Agreement, and search for solutions to eventual issues that may arise.

ARTICLE 23

Entry into Force and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the reception of the two notifications with which the Parties have communicated, through diplomatic channels, the positive compliance of their respective internal procedures.

2. The Parties, upon request or by mutual consent may amend this Agreement. Such amendments or additions will be written as separate protocols that will enter into force in accordance with the provided procedures for the entry into force of this Agreement and will be an integral part of the last mentioned, once carried out those procedures.




3. This Agreement shall be of unlimited duration but either of the Parties may terminate it at any time by giving written notification through diplomatic channels to the other Party. The termination shall take effect three (3) months after the date of such notification and shall not affect any ongoing proceedings at the time of termination.


In witness thereof, the subscribed representatives, properly authorized by their respective Governments, sign this Agreement.

Signed at Rome, this 24th day of October, 2011 in two originals each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. However, in case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED MEXICAN STATES



ANNEX**BASIC PRINCIPLES ON MATTERS REGARDING DATA PROTECTION**

1. The personal data which have been subject of electronic processing shall be:
 - a) obtained and processed legally;
 - b) registered for specific and legitimate purposes and shall not be used for other purposes;
 - c) appropriate, pertinent and not excessive, relating the purposes for which they were obtained;
 - d) accurate and, when necessary, updated;
 - e) preserved on a way that is possible to identify the subjects to which it refers, for a period of time that not exceeds the required for the purpose to which they were saved for.

2. The personal data that provide information relating to racial matters, political or religious opinions or other beliefs, as well as to those referring to health or sexual life, shall not be subject to computerization processes, unless the national legislation grants enough guarantee.

3. Adequate security measures shall be adopted to protect personal data, registered on computerized methods, against unauthorized destruction or accidental loss, and against any kind of unauthorized access, amendment or diffusion.

4. Any person shall have the possibility to:
 - a) know if their personal data is contained in an electronic file, the primary purposes of their use and the data of the responsible of that file;



- b) obtain, on reasonable periods of time and without delay nor excessive expenses, the confirmation of the eventual existence of an electronic file that contains their personal data, and the comprehensible communication of such data;
 - c) obtain, where applicable, the correction or cancelation of the data that was processed against the provisions provided by the national legislation regarding to the enforcement to the basic principles referred in numerals 1 and 2 of this Annex;
 - d) have access to appeal methods when a request of communication, correction or cancelation, mentioned in literals b) and c) of this numeral has not been executed.
5. The provisions in numerals 1, 2 and 4 of this Annex shall not admit any exceptions different to:
- 5.1 Whenever the legislation of one Party prevents it and when such derogation constitutes an indispensable measure on a democratic society focused on:
 - a) protecting the security of the State and the public order, as well as the basic interests of the State or combat against criminal violations;
 - b) protecting those persons to which the data refers to, in other words, the rights and third party rights.
 - 5.2 The law may contain provisions relevant to the exercise of numeral 4, literals b), c) and d) of this Annex, referring to the electronic files that contain personal data used for statistical purpose or scientific investigation, provided that it does not exist a risk to attempt against the privacy of the persons referred on such information.
6. The Parties pledge to provide sanctions and appeal channels in cases of violation to the provisions of the national legislation referred to the application of the basic principles defined on this Annex.



7. Neither of the provisions of this Annex shall be interpreted in a way that limits or reduces the possibility of one Party to grant the persons referred on this data, a broader protection than the stated on this Annex.

